

Chiarimenti in merito alle opere di messa in sicurezza idraulica, con riferimenti di legge e alla scheda norma

Con delibera n. 33 del 10.04.2019 il Comune di Empoli ha definitivamente approvato le previsioni di nuova introduzione, conseguenti l'accoglimento della nota osservazione di Zignago Vetro per cambio di destinazione d'uso di un'area di proprietà, già contenute in seno alla deliberazione n. 90 del 19.11.2018, con la quale il Consiglio comunale aveva approvato la "Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 222 della LRT 65/2014 relativa alle aree produttive".

Per l'effetto, sono state approvate nuove schede norma per le aree soggette a Piano attuativo/Progetto unitario convenzionato, che integrano quelle allegate al Regolamento urbanistico di Empoli, del 4 novembre 2013 e per quanto interessa la Zignago Vetro, è stata approvata la scheda norma n. 12.12.

A supporto dell'osservazione presentata a suo tempo, è stato depositata agli atti una relazione idrologica idraulica raffrontabile, per quanto a misurazioni e parametri, a quello effettuato dagli Uffici del Genio Civile di Firenze a supporto del Regolamento Urbanistico comunale del 2013, nonché a quelli allegati alla Variante a Piano Strutturale e R.U adottati con delibera CC 24/2018.

Le modellazioni e gli studi idraulici hanno condotto alla conclusione che, ai sensi del D.P.G.R. 53/r/2011 vigente *rationae temporis*, l'area oggetto dell'ampliamento fosse interessata da Pericolosità I.4 molto elevata a I.3 elevata.

Ai sensi di detto regolamento, la realizzazione di nuove edificazioni ricadenti in aree caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata era subordinata al rispetto dei criteri generali di fattibilità indicati nell'Allegato A: *"preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni"*, alla ulteriore condizione che gli interventi di messa in sicurezza, come definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non aumentassero il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti di un eventuale incremento dei picchi di piena a valle (art. 3.2.2.1 All. A)

Pertanto, in sede di osservazione, furono altresì allegati e depositati elaborati e progetti di massima delle opere necessaria alla messa in sicurezza idraulica del comparto, in particolare la realizzazione di una cassa di espansione nelle aree adiacenti al comparto. Tali allegati, facenti parte integrante e sostanziale dell'osservazione, sono stati recepiti all'interno della Scheda norma mediante espresso richiamo, in quanto uniche modalità assentite dalla legislazione vigente per la

messa in sicurezza idraulica.

In epoca successiva, e segnatamente il 24 luglio 2018, è stata pubblicata la L.R. nr. 41 (*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 / direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*) la quale ha in premessa ha chiarito che per gestione del rischio di alluvioni “*si intende l'insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni, da attuare attraverso interventi volti a ridurre la pericolosità e l'entità del fenomeno alluvionale, nonché la vulnerabilità dell'elemento soggetto ad allagamenti*”.

Nello specifico, per quanto concerne la pianificazione territoriale e urbanistica, la gestione del rischio di alluvioni deve essere perseguita, rispetto allo scenario individuato dai piani di gestione del rischio di alluvioni, quale "*scenario per alluvioni poco frequenti*" associato ad evento alluvionale con tempo di ritorno non inferiore a 200 anni: rispetto a detto scenario si definisce quale livello massimo di rischio, il livello di rischio medio R2 (definito tale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998, Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180) al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudichino l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche.

Più in particolare, per la gestione del rischio di alluvioni l'art. 8 L.R. 41/2018 impone la realizzazione, alternativamente, di una delle seguenti opere, per il raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2:

a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;

b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;

c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;

d) interventi di difesa locale.

Il successivo art. 11 precisa che gli interventi di nuova costruzione nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti caratterizzate da magnitudo severa o molto severa sono (*rectius*: erano) consentiti subordinatamente alla realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b).

Peraltro, con l'introduzione della **L.r. 7/2020** (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla L.R. 41/2018) l'**art. 1** ha provveduto a differenziare le condizioni di attuazione degli interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti, modificando l'art. 11 della L.R. 41/2018 come segue:

*“Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41, è sostituito dal seguente:
Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni:*

a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b);

b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).” .

Considerato che gli studi idraulici realizzati a supporto del PUC dimostrano che la classificazione della **magnitudo idraulica** nell'area interessata dall'intervento di ampliamento è **moderata**, per il combinato disposto del citato quadro normativo, l'invariante strutturale prevista al punto 6 della Scheda norma, consistente nelle *“opere necessarie per la messa in sicurezza idraulica del comparto, in particolare la realizzazione di una cassa di espansione”* per la sua natura prescrittiva di carattere tecnico, accedendo ad un intervento di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti caratterizzate da magnitudo moderata, può legittimamente ritenersi soddisfatta con la realizzazione di almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c) della L.R. 41/2018 ss.mm., quindi non più esclusivamente per mezzo di una cassa di espansione.

Lo studio idraulico allegato al PUC dimostra infatti come sia possibile prevedere la sopraelevazione della zona di nuova costruzione in ampliamento senza aggravare il rischio in altre aree: si dimostra infatti una invarianza idraulica nelle aree contermini, anche senza interventi di compensazione.

La sopraelevazione del comparto determina una sottrazione di volumi al libero deflusso delle acque che, pur **non generando alcun aggravio del rischio** nelle aree limitrofe secondo la modellazione idraulica depositata, verrà compensata per scelta etica e di opportunità dalla proponente.

Tali elementi dimostrano il rispetto formale e sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Massimiliano Dani Architetto